



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2873 di data 14 settembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'apprestamento di una nuova pista da slittino in località "Meriz", nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Fai della Paganella.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI      | Presidente  |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale                |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Ermanno BERTUZZI     | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 29 aprile 2019, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di una nuova pista da slittino in località "Meriz", nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Fai della Paganella.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti a firma del geom. David Schmid, di data settembre 2018, nonché la successiva documentazione di aggiornamento alle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la documentazione integrativa, datate rispettivamente marzo e settembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di una nuova pista da slittino in località "Meriz", nell'area sciistica della Paganella, che si sviluppa per circa 880 m sulla p.f. 2550/1 del C.C. di Fai della Paganella, tra circa quote 1522 e 1421 m.s.l.m. La pista si diparte ad una distanza di circa 30 m dalla zona di sbarco dalla seggiovia "Malga Fai", si sviluppa poi per circa 690 m in area bosco e per circa 190 m lungo il lato destro orografico della pista da sci n. 5/3/7 denominata "Meriz", giungendo infine in prossimità della zona di imbarco del citato impianto seggioviario. Il tracciato presenta una larghezza utile di circa 3 m nel tratto in bosco e di circa 5 m nel tratto sulla pista da sci, una pendenza media pari a circa il 10% con punte attorno al 20%, ma solo per brevissimi tratti prima di giungere all'ampia piazzola di arrivo.

I lavori per la realizzazione dell'opera comprendono, preventive operazioni di taglio di piante, la modellazione del tracciato con interventi di scavo e riporto a "mezza costa", a compensazione, la realizzazione di scogliere in massi ciclopici per il sostegno del piano pista, la sistemazione finale di tutte le superfici lavorate tramite la semina di idoneo miscuglio con apporto, ove si renda necessario, di fieno e di concimi specifici.

Durante la stagione invernale, per evitare fuoriuscite accidentali, lungo tutta la pista saranno realizzati dei cumuli di neve con funzione "contenitiva" e nei tratti caratterizzati da rampe con pendenze accentuate è prevista la posa di reti mobili di protezione tipo "B" o similari.

Visto il provvedimento di esclusione, con prescrizioni, del progetto di apprestamento della pista da slittino in questione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA rilasciato, ai sensi dell'art. 5 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19, con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 786 di data 20 novembre 2019.

Visto il provvedimento di esclusione, con condizioni ambientali, dal procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA della richiesta di modifica della prescrizione che imponeva di mantenere la pista da slittino entro il perimetro dell'area sciabile individuata dal piano urbanistico provinciale PUP, rilasciato con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 252 di data 10 settembre 2020.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 786 di data 20 novembre 2019;
- visto il provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 252 di data 10 settembre 2020;
- ad unanimità di voti,

---

Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2873 di data 14 settembre 2020

## d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, all'apprestamento della nuova pista da slittino in località "Meriz", nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Fai della Paganella, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle disposizioni ambientali contenute nel provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 252 di data 10 settembre 2020, nonché delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il **tracciato** della **pista** da slittino e l'ingombro delle **rampe** dovranno essere chiaramente **delimitati sul terreno** attraverso una idonea picchettatura, pienamente rispondente ai dati riportati nel progetto esecutivo;
  - l'**utilizzo delle piante**, entro i limiti di larghezza stabiliti, potrà avvenire previo **assegno** da parte del personale del Servizio foreste e fauna e previa **valutazione da parte di un tecnico abilitato** (dottore forestale) in modo da contemperare la funzionalità della pista con le esigenze di minimizzare l'apertura del soprassuolo forestale e di preservarne la stabilità. Andranno ricercati **nuovi margini boscati stabili**;
  - andranno messe in opera idonee **opere provvisorie** atte ad evitare scoscendimenti di materiale e di acque nel corso della realizzazione dei lavori;
  - i **movimenti di terreno** necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere limitati al **minimo indispensabile** e condotti con metodologie idonee ad evitare danni alla vegetazione circostante. Andrà comunque perseguito il **massimo conguaglio possibile tra scavi e riporti**;
  - i terreni occupati dalle pista dovranno essere **bonificati da tutte le acque** sorgive, di scorrimento superficiale o di deflusso, attraverso l'attuazione delle opere previste in progetto o specificatamente indicate in sede di sopralluogo dall'Autorità forestale. I **punti di rilascio delle acque** dovranno essere **attentamente valutati** ed eventualmente **stabilizzati** in modo da evitare l'insorgere di dissesti;
  - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere dovranno essere sottoposte a pronto ed accurato **rinverdimento** mediante semina di adatto miscuglio di specie erbacee, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando idonei **systemi potenziati** (pacciamatura con paglia o fieno). Va evitata la messa a dimora di arbusti ed alberi sulle **rampe**, lasciando spazio al **rimboschimento naturale**;
  - per garantire la funzione di pista d'esbosco da parte della pista, la larghezza della **carreggiata** con pendenza trasversale uniforme (2-3%) dovrà essere **maggiore di 2 m**;
  - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
  - il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare deteriorate o distrutte;
  - per quanto attiene alle modalità di gestione delle acque superficiali lungo la pista dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e nella successiva relazione integrativa;
  - dovranno essere previste periodiche ispezioni delle modeste pareti rocciose presenti a monte del tracciato al fine di provvedere, se necessario, ad interventi di pulizia e disaggio;
  - i lavori dovranno essere eseguiti con particolare cautela a fronte della possibilità di rinvenimento di grotte, inghiottitoi o altre forme carsiche in generale;

3. di disporre, per quanto concerne la gestione del materiale movimentato, che venga osservata la disposizione normativa richiamata al punto 5) del provvedimento del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 252 di data 10 settembre 2020;
4. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul **capitolo provinciale per migliorie boschive** di una somma di **€ 1.800,00 (milleottocento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
5. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare la pista a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale, venga inviata solo copia della presente deliberazione;
10. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa comunicazione di ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista da slittino in questione ai sensi dell'art. 40 della l.p. 7/87;
11. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

AS/fr